

## RISOLUZIONE N. 58/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 3 dicembre 2024*

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia***

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;**
- **“5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;**
- **“5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;**
- **“5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;**

- **“5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;**
- **“5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;**
- **“5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;**
- **“5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;**
- **“5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.**

In sede di compilazione del modello *“F24 Accise”*, i suddetti codici tributo sono esposti nella *“Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nel campo *“ente”*, la lettera *“M”*;
- nel campo *“provincia”*, nessun valore;
- nel campo *“codice identificativo”*, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456);
- nel campo *“rateazione”*, nessun valore;
- nel campo *“mese”*, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato *“MM”*;
- nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato *“AAAA”*;
- nel campo *“codice atto”*, nessun valore;
- nel campo *“codice ufficio”*, nessun valore.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*